



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio I

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "IPSIA - ITI"-ACRI
Prot. 0003689 del 13/04/2023
VII-2 (Entrata)

Alle Istituzioni Scolastiche
della Regione Calabria

e. p.c. agli AA.TT.
dell'USR Calabria

Oggetto: Diffide riconoscimento anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dell'adeguamento stipendiale.

Pervengono alle Istituzioni Scolastiche della regione numerose diffide, formulate da personale docente ed ATA per il riconoscimento del servizio prestato nel corso dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dell'adeguamento stipendiale, motivate mediante il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015.

Al riguardo si rappresenta che la citata pronuncia della Consulta ha dichiarato esclusivamente l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, per contrasto con l'art. 39, primo comma, della Costituzione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dalle norme indicate al punto 1 del dispositivo della medesima sentenza, non incidendo invece sulle disposizioni normative, ad oggi vigenti, che hanno determinato il blocco relativo alla progressione di carriera e all'adeguamento stipendiale riferito all'anno 2013 (in particolare DPR n. 122 del 2013, articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e norme dallo stesso richiamate).

Invero, il § 18 del "considerato in diritto" della sentenza n. 178 del 2015 definisce, con chiarezza gli effetti della stessa, nei seguenti termini:

"Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato.

Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata."

Viceversa, la medesima sentenza della Corte Costituzionale, al § 11 e al § 12, ritiene legittima la previsione di cui all'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, "che reca

l'eloquente rubrica < Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico> e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economica delle progressioni di carriera (comma 21), e - per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 - vieta ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2- bis”.

In relazione a quanto sopra, in forza del quadro normativo vigente, ed in assenza di un intervento legislativo e negoziale che modifichi l'attuale assetto, non risulta possibile riscontrare positivamente le diffide in argomento.

Il Dirigente
Antonino Domenico Cama